

# **ASSISTENZA ALLA PERSONA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FCA**

**Contraente** ASSIDAI

**Polizza n.** 370763552

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE I - DEFINIZIONI

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Assistenza</b>	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
<b>Atto di terrorismo</b>	Atto, incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Domicilio</b>	Il luogo di abitazione dell'Assicurato.
<b>Infortunio</b>	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili.
<b>Malattia</b>	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Prestazioni</b>	Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia S.p.A.
<b>Residenza</b>	Il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.
<b>Rischio</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del rischio per il quale è stata prestata la garanzia.
<b>Società</b>	Generali Italia S.p.A.
<b>Struttura Organizzativa</b>	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell'Impresa.

## SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### **Art.1 Rischio assicurato**

A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nella Sezione Prestazioni, sino alla concorrenza dei limiti previsti.

#### **Art.2 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, salvo eventuale diversa indicazione per le singole garanzie.

*Le prestazioni valide all'estero si intendono escluse nei seguenti Paesi:*

*Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.*

*Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.*

*Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.*

*Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.*

*Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.*

#### **Art.3 Esclusioni**

*La garanzia non comprende i sinistri causati da:*

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;*
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;*
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;*
- d) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;*
- e) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;*
- f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere;*
- g) malattie preesistenti al momento della stipula del contratto.*

*Valgono inoltre le specifiche esclusioni previste dalle singole prestazioni.*

#### **Art.4 Limiti di esposizione**

*Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per tutta la durata del contratto.*

### EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

#### **Art.5 Effetto e scadenza del contratto**

Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza ha durata annuale con possibilità del tacito rinnovo alla scadenza.

#### **Art.6 Pagamento del premio**

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;

- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

## **SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI**

### **Art.7 Avviso di sinistro - Modalità per la richiesta di assistenza**

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.*

L'Assicurato, all'atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa, il recapito telefonico del luogo in cui si trova ed indicare la Fascia Tessera riportata in polizza.

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza; qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) del Suo consenso.

Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell'apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

### **Art.8 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative**

*In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.*

### **Art.9 Restituzione delle somme per le prestazioni indebitamente ottenute**

*La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.*

### **Art.10 Recesso in caso di sinistro**

*Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dall'erogazione o al rifiuto all'erogazione delle prestazioni, il Contraente e la Società può possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.*

In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

#### **Art.11 Altre assicurazioni**

L'Assicurato, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 1910 C.C., è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

*In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell'art. 1910 C.C..*

*In caso di attivazione di altra impresa di assicurazioni le prestazioni previste nella polizza della Società saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dall'impresa di assicurazioni che ha erogato l'assistenza.*

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art.12 Oneri fiscali**

*Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

#### **Art.13 Persone non assicurabili**

*Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Pertanto, le citate affezioni sono causa di:*

*a) inassicurabilità se presenti al momento della stipula del contratto;*

*b) cessazione automatica dell'assicurazione contestualmente al loro manifestarsi in corso di contratto.*

#### **Art.14 Dichiarazioni inesatte e reticenti**

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

#### **Art.15 Esonero di responsabilità**

*La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*

#### **Art.16 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

### **SEZIONE III – PRESTAZIONI**

#### **Art.17 Struttura Organizzativa H24/7**

La Struttura Organizzativa, in funzione h24/7, è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sulle prestazioni della polizza, e suggerire la struttura sanitaria più indicata sulla base delle specifiche necessità.

#### **Art.18 Consigli medici telefonici**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto medico telefonico può mettersi in contatto con i medici della Struttura Organizzativa, tra i quali specialista in pediatria, ginecologia,

cardiologia o geriatria, e non riesca a reperire il proprio medico specialista, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### **Art.19 Invio di un medico generico o di un'ambulanza**

Qualora l'Assicurato si trovi a seguito di infortunio o malattia, avvenuti in Italia necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, sostenendone le spese.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

#### **Art.20 Trasporto in ambulanza**

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia, accertati dalla Struttura Organizzativa, necessiti di un trasporto con autoambulanza all'istituto di cura più vicino, questa verrà inviata sostenendone le spese. Nel caso in cui l'intervento, in base alle vigenti norme di legge, risulti di competenza delle strutture pubbliche di Pronto Intervento, la Struttura Organizzativa provvederà comunque a segnalare a queste ultime il caso al fine di facilitare la richiesta di assistenza.

#### **Art.21 Invio di un infermiere**

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro alla propria residenza in Italia da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere a tariffa convenzionata, sostenendone l'onorario fino ad un massimo di 6 ore per sinistro.

Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

#### **Art.22 Invio di una baby sitter**

Qualora l'Assicurato a seguito, di infortunio o malattia improvvisa, ricoverato o dimesso non sia in grado di occuparsi dei propri figli minori di età inferiore ai 15 anni, la Struttura Organizzativa invierà un baby sitter presso la residenza dell'Assicurato in Italia tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un ammontare massimo di Euro (200,00) per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art.23 Invio di un dog sitter**

Qualora l'Assicurato, nei 30 (trenta) giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà assistenza all'animale domestico.

In alternativa la Centrale Operativa ricercherà una pensione che possa ospitare l'animale domestico più vicino al domicilio dell'Assicurato.

La presente prestazione sarà fornita nel più breve tempo possibile.

#### **Art.24 Viaggio di un familiare**

Qualora Qualora l'Assicurato venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia in Italia o all'estero ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 7 giorni, la Struttura Organizzativa, sostenendone le spese, metterà a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per raggiungere il luogo di ricovero.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per il familiare dell'Assicurato ricoverato, tenendo a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino ad un importo massimo di euro 100,00 al giorno e per un importo massimo complessivo di euro 250,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

#### **Art.25 Rientro Sanitario**

Qualora a seguito di infortunio o malattia avvenuta all'estero le condizioni dell'Assicurato, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di comunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto in Italia per il ricovero in istituto di cura o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto tenendo a proprio carico le spese con il mezzo ritenuto più idoneo tra i seguenti:

- aereo sanitario;

- aereo di linea, in classe economica ed eventualmente in barella;
- treno, in prima classe ed eventualmente in vagone letto;
- autoambulanza (o imbarcazione trasporto feriti) con chilometraggio illimitato.

Se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa il trasporto include anche l'assistenza medica o paramedica prestata da personale idoneo.

Il rientro sanitario da paesi diversi da quelli rientranti nei gruppi "Italia" ed "Europa" si effettuerà esclusivamente con aereo di linea in classe economica.

La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro in Italia dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme nazionali od internazionali.

In caso di decesso dell'Assicurato la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.000,00 per sinistro ancorché siano coinvolti più Assicurati. Tuttavia, qualora tale prestazione richiedesse un esborso maggiore al limite suindicato, la prestazione verrà corrisposta solo in presenza in Italia di garanzie bancarie o di altro tipo ritenute adeguate.

Non sono comprese nella prestazione le spese relative alla cerimonia funebre e all'eventuale recupero della salma.

La prestazione del trasporto della salma è operante solo nei paesi in cui esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, o le disposizioni di legge del luogo ne impediscano il trasporto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo del decesso.

#### **Art.26 Rientro del convalescente**

Qualora l'Assicurato all'estero venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia e non sia in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa, sostenendone le spese, provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica).

#### **Art.27 Interprete a disposizione all'estero**

Qualora l'Assicurato venga ricoverato, a seguito di infortunio o malattia, in istituto di cura all'estero e si renda necessaria la presenza di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirlo sostenendone gli onorari fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

Tale prestazione è operante solo nei paesi in cui esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.

## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

Per beneficiare delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ai seguenti numeri:

**dall'Italia al numero verde 800.992.236**

**dall'estero al numero 02 58.24.57.57**

Qualora l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di telefonare, potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

*L'Assicurato all'atto della richiesta della prestazione dovrà comunicare:*

- a) il tipo di assistenza o servizio di cui necessita ed il nome dell'eventuale medico curante;*
- b) nome e cognome;*
- c) numero di polizza preceduto dalla sigla **GIDR**;*
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;*
- e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.*

*Per poter erogare le garanzie previste in polizza la Struttura Organizzativa necessita inoltre, ai sensi del decreto sopra citato, del consenso dell'Assicurato. Pertanto questo ultimo contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili come indicato nell'Informativa suddetta.*